

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

NR. 8 DD. 29.01.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** mese di **gennaio** alle **ore 8.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon
Malfer
Sardagna

Giovanni
Michele
Elisa

Presidente
Vicepresidente
Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Appalto del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme dal **01/09/2020 al 31/08/2025**, con eventuale rinnovo fino al **31.08.2028**. **Approvazione deliberazione a contrarre.**

Allegati: 4

- Dichiarata immediatamente esecutiva a sensi art. 183 c. 4 L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **30.01.2020**
- Esecutiva dal **30.01.2020**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

VISTO per l'assunzione dell'impegno
Il Responsabile Servizio Finanziario
dott.ssa Luisa Degiampietro

Relazione:

La Comunità, prima su delega dei Comuni di Fiemme e poi per trasferimento dell'esercizio della funzione, gestisce dal 2010 il servizio di nido intercomunale di Fiemme, a sensi della legge provinciale n. 4/2002 e dell'apposito Regolamento del servizio. Il servizio è articolato sulle due sedi di Castello e di Ziano di Fiemme, per totale 98 posti e sin dall'inizio è stata scelta la strada della esternalizzazione del servizio, con affidamento a seguito di gara. L'esperienza di gestione esterna del servizio in questi anni, è stata valutata positivamente sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario che per la soddisfazione manifestata dall'utenza durante tutto il periodo dell'affidamento. In considerazione del fatto che il contratto in essere va in scadenza il 31 agosto 2020 nel documento unico di programmazione 2020-2022 il Consiglio della Comunità ha confermato la volontà di esternalizzare il servizio, a/m appalto.

Costituiscono riferimento normativo ai fini dell'appalto:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n.2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 26/1993, la L.P. 23/1990, i

relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture, costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. Dove non diversamente previsto, la L.P. 2/2016 si riferisce agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, tale legge definisce procedure aperte le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può presentare un'offerta. L'articolo 16 della L.P. 2/2016 introduce inoltre il principio generale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per quelli relativi ai servizi scolastici e per quelli il cui costo della manodopera è pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto;

- la deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1689 di data 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 7 ottobre 2016, recante "Approvazione del regolamento di attuazione dell'art.17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera" approva il Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della L.P. 2/2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi d'infanzia;
- la deliberazione Giunta provinciale n. 27 del 20.01.2017 resa applicabile al presente servizio a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1997 di data 13 dicembre 2019;
- il Documento Unico di Programmazione del triennio 2020-2022 con riferimento al servizio in oggetto prevede l'esternalizzazione del Servizio mediante appalto.

Dal combinato disposto delle suddette norme si evince che l'appalto della gestione del servizio, il cui costo stimato supera la soglia comunitaria, deve avvenire tramite una gara di procedura aperta con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal modo si tiene conto delle caratteristiche e della peculiarità del servizio e non si persegue semplicemente la logica della pura convenienza economica ma si valorizzano e si valutano le capacità progettuali e gestionali dei concorrenti cui è richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali.

L'amministrazione ha quindi chiesto all'APAC (Agenzia provinciale per gli appalti e contratti) di poter usufruire dei servizi offerti dalla stessa e in particolare della funzione di stazione appaltante per l'espletamento di una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia.

Ciò premesso si intende pertanto procedere con il presente provvedimento all'indizione della procedura di gara, assumendo specifica deliberazione a contrarre, come previsto anche nello Statuto della Comunità, per l'appalto di servizi pubblici:

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme, articolato sulle due sedi di via Dolomiti 1, a Castello di Fiemme, e di via Nazionale 1, a Ziano di Fiemme, negli edifici di proprietà dei rispettivi Comuni, per un numero massimo di posti disponibili pari a 98. In ragione delle fluttuazioni del servizio in relazione all'andamento della natalità la Comunità non può garantire la costante copertura di tutti i 98 posti e con la sottoscrizione del contratto l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per la Comunità.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è **esclusa la ripartizione in lotti**, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, dal momento che il servizio di asilo nido è composto oltre che dalle attività strettamente educative, anche dalle attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti. È infatti compresa nell'appalto la gestione del servizio di mensa di cui all'articolo 44 del capitolato tecnico e al suo allegato 1- oneri specifici del servizio di

ristorazione. Analogamente non possono essere tenute distinte le attività del nido di Castello da quello di Ziano, in quanto il servizio è a tutti gli effetti unitario (stessa utenza, stesso Regolamento, stessi organi di gestione, con un unico progetto educativo/pedagogico, ed unica gestione del personale, ecc..).

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del capitolato speciale di appalto, costituito dalle parti amministrativa e tecnica e dai suoi allegati, nonché di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, e dell'offerta tecnica.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara, che comporta la necessità di avere una linea didattica e pedagogica sul servizio, si consente il **ricorso al subappalto** limitatamente alle prestazioni riguardanti la pulizia straordinaria e le manutenzioni di cui all'articolo 40 comma 6 lettere k),n),o),p),q) del capitolato, tutte prestazioni da effettuarsi in orari in cui non sono presenti gli utenti del nido.

Durata dell'appalto

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 della L.p. n. 2/2016 e del Titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di cinque anni educativi con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/08/2025 più l'eventuale rinnovo di tre anni, e quindi fino al 31/08/2028.

Qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.

Base d'asta

Il **prezzo è chiuso**, fisso e invariabile, e stabilito in € 970,00=mese /bambino a tempo pieno, oltre ad € 10= per oneri della sicurezza. La somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 8 anni è quindi pari ad euro € 8.365.280,00 = (al netto dell'IVA).

Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione.

Per l'individuazione del soggetto esterno quale gestore del servizio si propone la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016, approvato con D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg., con attribuzione di 100 punti massimi all'offerta tecnica.

Requisiti di partecipazione:

Fermi restando i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i seguenti requisiti::

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
- requisiti di capacità tecniche e professionali: aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di nido d'infanzia, fascia 0-3 anni, comprensivo di produzione e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi (per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi) rivolto ad almeno 60 bambini. Non costituisce titolo per la partecipazione l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici essa è fornita mediante produzione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione /ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in

alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, essa è fornita mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Affidamento

L'affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e dei relativi allegati e degli elaborati inerenti ai criteri e parametri di valutazione dell'offerta, predisposti dall'Amministrazione che definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienza e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d'appalto. Al riguardo si precisa che sono stati introdotti elemento di valutazione anche riferiti al possesso della certificazione Family Audit, o equivalente, dati gli impegni vincolanti in tal senso per il nostro Ente, che è in possesso della certificazione Family Audit Executive.

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno confermare l'obbligo per l'appaltatore di gestire direttamente il **servizio ristorazione** per gli utenti di Ziano di Fiemme con l'utilizzo degli appositi, idonei, locali del Nido di Ziano, con possibilità, per il nido di Castello, sia di confezionare i pasti a Ziano che di acquisirli presso la scuola dell'Infanzia di Castello, confinante con il Nido.

Per garantire un rapporto diretto e immediato con l'affidatario, assicurando un collegamento tra la Comunità e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari), l'affidatario dovrà indicare una **sede/recapito** sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Tutto ciò premesso;

IL COMITATO ESECUTIVO

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Viste le deliberazioni del Consiglio della Comunità n. 3 e n.4 di data 7 gennaio 2020, con le quali sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 e il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati e preso atto che Documento unico di programmazione 2020-2022 conferma la scelta della esternalizzazione del servizio di nido d'infanzia;

Preso atto che l'appalto è finanziato:

- dalle assegnazioni provinciali a valere sul fondo a sostegno di specifici servizi comunali – servizi socio educativi per la prima infanzia - di cui all'articolo 6 bis della lp 15.11.1993 n. 36 e ss.mm.;
- dalle rette di frequenza deliberate dal Comitato Esecutivo della Comunità;
- in subordine dal contributo erogato dai Comuni di Fiemme, secondo le modalità di riparto della spesa residua di cui all'art. 6 della "Convenzione per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia", stipulata con i Comuni di Fiemme con scrittura privata n. 3/2012;

Dato atto che l'articolo 36 ter 1 della lp 23/1990 nel testo in vigore al comma 1 prevede che *"Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (in sigla APAC), quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale"* e al comma 2 prevede che *"I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando*

ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti ..omissis”;

Ritenuto con il presente provvedimento di approvare gli atti di gara consistenti in:

- allegato A al presente provvedimento a contrarre: informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte con Allegato A1 – Criteri di aggiudicazione e A2 Calcolo costo della manodopera annuale;
- allegato B Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con gli allegati 1 “Prescrizioni specifiche del servizio ristorazione”, 2 “Schema nomina Responsabile trattamento dati” e 3 “Tabella dati personale in servizio”;

Dato atto che fanno parte degli atti di gara anche:

- l'elenco del personale in servizio nei due nidi alla data attuale (gennaio 2020);
- il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);
- le planimetrie dei nidi di Castello e di Ziano di Fiemme;
- gli inventari dei nidi di Castello e di Ziano di Fiemme;

Ritenuto opportuno autorizzare il Segretario generale, quale Responsabile del procedimento, ad apportare con propria Determinazione eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali alla documentazione di gara qualora tali necessità emergano nella successiva fase istruttoria affidata all'A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di Fiemme, approvato con deliberazione Ass. Comunità n. 22 del 20.06.2013 e ss.mm.;

Vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia” e s.m.;

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg.;

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. “codice dei contratti pubblici”;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m.;

Vista la deliberazione ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Vista la L.p.3/2006 e s.m.

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è già stata prevista nel bilancio di previsione in corso ed è coerente con quanto previsto negli strumenti di programmazione economico - finanziaria sulla base di stima dei costi valutati dagli uffici in ragione dei dati acquisiti dall'attuale gestione;

Valutata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire l'immediato avvio della lunga procedura di gara;

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

D E L I B E R A

1. di assumere, per le ragioni di cui in premessa, deliberazione a contrattare per l'appalto del servizio di gestione Nido intercomunale d'infanzia di Fiemme, mediante procedura sopra

- soglia comunitaria di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con prezzo fisso, individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg. con attribuzione del punteggio massimo di punti 100 all'offerta tecnica;
2. di stabilire che la durata dell'appalto è di cinque anni educativi con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/08/2025 più l'eventuale rinnovo di tre anni, e quindi fino al 31/08/2028;
 3. di stabilire che, qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.
 4. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente e nelle due sedi, il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto;
 5. di autorizzare il ricorso al subappalto limitatamente alle prestazioni riguardanti la pulizia straordinaria e le manutenzioni di cui all'articolo 40 comma 6 lettere k),n),o),p),q) del capitolato, tutte prestazioni da effettuarsi in orari in cui non sono presenti gli utenti del nido, in considerazione della peculiare tipologia del servizio in gara, che comporta la necessità di avere una unica linea didattica e pedagogica sul servizio;
 6. di stabilire che il prezzo è chiuso, fisso e invariabile, e stabilito in € 970,00 al mese per ogni posto/bimbo occupato a tempo pieno, oltre ad € 10= per oneri della sicurezza;
 7. di dare atto che l'importo a base di gara è pari ad € 8.451.520,00=, IVA esclusa, di cui € 86.240,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato:
 - importo complessivo a base di gara per 5 anni educativi pari ad € 5.228.300,00=, IVA esclusa, oltre ad € 53.900,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - importo complessivo a base di gara per eventuale rinnovo per 3 anni educativi pari ad € 3.136.980,00=, IVA esclusa, oltre ad € 32.340,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 8. di specificare che la Comunità non garantisce la copertura di tutti i 98 posti e l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per la Comunità;
 9. di approvare i seguenti atti di gara :
 - **allegato A** al presente provvedimento a contrarre: informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte con **A1** – Criteri di aggiudicazione e **A2** – Calcolo costo della manodopera annuale;
 - **allegato B** Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con gli allegati 1 "Prescrizioni specifiche del servizio ristorazione", 2 "Schema nomina Responsabile trattamento dati" e 3 "Tabella dati personale in servizio";
 10. di approvare i seguenti ulteriori atti di gara, ancorchè qui non allegati:
 - - l'elenco del personale in servizio nei due nidi alla data attuale (gennaio 2020);
 - - il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);
 - - le planimetrie dei nidi di Castello e di Ziano di Fiemme;
 - - gli inventari dei nidi di Castello e di Ziano di Fiemme;
 - - il regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di fiemme;

11. di conferire mandato all'Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC) per la predisposizione del bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia, e per lo svolgimento della procedura di gara;
12. di individuare, quale Responsabile del procedimento, il Segretario generale della Comunità, incaricando lo stesso ad apportare, con apposita Determina, eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali alla documentazione di gara, qualora emergano tali necessità nella successiva fase istruttoria affidata all'A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento;
13. di subordinare il perfezionamento del rapporto contrattuale alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario generale, ufficiale rogante e a firma del Presidente in rappresentanza dell'Amministrazione;
14. di stabilire che nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione anticipata, tramite inoltre all'aggiudicatario di lettera raccomandata A/R o di posta elettronica certificata, autorizzando in tal modo l'aggiudicatario ad iniziare il servizio al fine di assicurare la continuità del servizio. Qualora il contratto non venisse stipulato, all'aggiudicatario saranno riconosciuti i corrispettivi maturati per le forniture intervenute in regime di anticipata esecuzione;
15. di prenotare la spesa complessiva di € 8.451.520,00=, oltre IVA 5% e quindi per totali € 8.874.096,00=, pari ad € 1.109.262/anno, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., imputando la stessa, in considerazione dell'esigibilità della singole obbligazioni annuali o infra annuali, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1, Cap. 2700/61 del P.E.G. 2020-2022, con riserva di adottare i necessari atti di impegno con separati provvedimenti;
16. di dare atto che per ciascun esercizio saranno accertati il contributo provinciale a valere sul Fondo per specifici servizi comunali – asilo nido, la quota di compartecipazione degli utenti e la residua entrata da parte dei Comuni di fiemme e dei Comuni eventualmente convenzionati;
17. di impegnare la somma di € 800,00.- a favore dell'ANAC, quale contribuzione dovuta dalla Comunità in qualità di stazione appaltante, a valere sulla Missione 12, Programma 01, Titolo 1, capitolo 2700/61 del P.E.G. esercizio 2020, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
18. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. il codice Cig assegnato alla presente gara è: 8184246D71.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 24.01.2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 28.01.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

dott. Michele Malfer

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon